



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 110

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO I MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO INNANZI AL TAR CAMPANIA SALERNO R.G.N. 1945/2018. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **10,30** nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON.ETTORE LIGUORI..... SINDACO
DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

assenti:

Assessori Presenti N°. **3** Assessori Assenti N°. //

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO I MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO INNANZI AL TAR CAMPANIA SALERNO R.G.N. 1945/2018. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

IL SINDACO

Premesso che con atto notificato in data 21 ottobre u.s. la dott.ssa Tiziana Giuliani ha presentato motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1945/2018, pendente dinanzi al TAR Campania, sezione di Salerno, chiedendo l'annullamento del provvedimento prot. n. 5973 del 12.7.2019 a firma del Sindaco del Comune di Pisciotta e di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente;

Considerato opportuno resistere in giudizio contro tale ricorso al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente, ritenendo di avere legittimamente operato sia sotto il profilo dell'iter procedimentale sia sotto il profilo sostanziale;

Rilevato che questo Ente è privo di ufficio legale e che, quindi, necessita di conferire l'incarico ad un legale esterno abilitato che provveda alla costituzione in giudizio del Comune di Pisciotta e all'espletamento di tutta la successiva attività giudiziale e di autorizzare a tal fine il Sindaco pro tempore;

Visto l'articolo 17, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi "concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - a. in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - b. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e s.m.i., servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
3. servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

4. altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici Poteri";

Dato atto che:

- Nell'ambito della propria attività istituzionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, aderendo all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, ha evidenziato, nelle Linee Guida n. 12 relativamente all'Affidamento dei servizi legali, che il singolo incarico affidato ad un legale costituisce contratto d'opera professionale e non appalto, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016;
- Ai sensi dell'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Preso atto, altresì, del parere espresso dal Consiglio Nazionale Forense con protocollo AMM21/12/2017.030842U che, relativamente alle linee guida ANAC in materia di incarichi legali, a seguito della disamina della disciplina vigente, stabilita dal d.lgs. 50/2016, interpretata alla luce del diritto europeo nonché dal confronto con la disciplina nazionale precedente, preso atto della specialità del contratto di patrocinio (come riconosciuto da autorevole dottrina), giunge a sostenere che "in conformità alle Direttive 2014/24UE e 2014/25/UE ed alla disciplina contenuta nel d.lgs. 18.04.2016, n. 50, i servizi legali elencati all'art. 17, comma 1, lett. d), del medesimo D.lgs. n. 50/2016 possono essere affidati dalle amministrazioni in via diretta, secondo l'*intuitu personae* e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa [...]";

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del Comune applicando i suddetti "principi fondamentali", i quali suggeriscono l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo n. 50/2016;

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;

Dato atto che l'Amministrazione ha verificato la disponibilità dell'avv. Marcello Di Matteo del Foro di Vallo della Lucania ad accettare l'incarico di rappresentanza e difesa per il Comune di Pisciotta nella vertenza giudiziaria in parola e ritenuto, pertanto, a norma dell'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016, di affidare l'incarico di patrocinio legale al suddetto professionista;

Preso atto del preventivo, trasmesso dal professionista sopra menzionato, il quale prevede quale corrispettivo della conferita attività professionale la somma di euro 2.000,00, oltre accessori di legge;

Evidenziato che nella determinazione delle competenze professionali il legale interpellato ha tenuto conto delle esigenze dell'Ente di contenimento della spesa;

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione 2019/2021, per l'importo della spesa prevista;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dai Responsabili dei servizi competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

Richiamato tutto quanto riportato in parte narrativa al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- Di **autorizzare** il Sindaco pro tempore a costituirsi in giudizio avverso i motivi aggiunti al ricorso proposto dinanzi al TAR Campania, Sezione di Salerno, R.G. n. 1945/2018;
- Di **conferire**, per le motivazioni esposte che si danno per interamente richiamate e trasfuse e alle condizioni economiche specificate in premessa, l'incarico di patrocinio legale all'avvocato Marcello Di Matteo del Foro di Vallo della Lucania, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge;
- Di **dare atto** che la proposizione del suddetto ricorso comporterà una spesa stimata presuntivamente in complessivi € 2.000, oltre accessori di legge, da imputare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- Di **impartire** al Responsabile del Servizio, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono qui integralmente richiamate, l'atto di indirizzo di procedere a compiere gli atti necessari al perfezionamento dell'incarico di patrocinio legale, ivi compreso l'impegno di spesa;
- Di **dichiarare**, vista l'urgenza, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco
On. Ettore Liguori



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Francesca Faracchio



Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto

**IL SINDACO**
on. Ettore Liguori

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
dott.ssa Francesca Faracchio

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, 27.11.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
dott.ssa Francesca Faracchio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20.11.2019

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 27.11.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
dott.ssa Francesca Faracchio

In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 27.11.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
dott.ssa Francesca Faracchio